



Bruxelles, 7.5.2015  
C(2015) 3034 final

**Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Campania)**

**SA.39767 (2014/N)**

**Legge regionale 28 marzo 2002 n. 4, “Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”**

Egregio onorevole Gentiloni,

la Commissione europea (in appresso “la Commissione”) desidera informare l’Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di detto regime che rientra nel campo d’applicazione della presente decisione, poiché esso è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso “TFUE”).

La decisione della Commissione poggia sulle considerazioni seguenti.

**1. PROCEDURA**

- (1) Con lettera del 5 novembre 2014, protocollata dalla Commissione il 6 novembre 2014, l’Italia ha notificato il suddetto regime di aiuti a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) In data 26 novembre 2014, 24 febbraio 2015 e 18 marzo 2015, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni complementari; dette autorità hanno risposto il 10 febbraio 2015, il 2 marzo 2015 e il 19 marzo 2015.

**2. DESCRIZIONE DEL REGIME**

**2.1. Titolo**

- (3) Legge regionale 28 marzo 2002 n. 4, “Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”.

S.E. On. Paolo Gentiloni  
Ministro degli Affari Esteri  
Piazzale della Farnesina 1  
IT – 00194 Roma

## **2.2. Obiettivo**

- (4) La presente notifica riguarda un regime della Regione Campania inteso a finanziare progetti di intervento territoriale per il controllo delle emergenze fitosanitarie conclamate che verranno individuate dalla Regione stessa al fine di preservare il patrimonio agricolo regionale.

## **2.3. Base giuridica**

- (5) La base giuridica del regime è la seguente:
- legge regionale 28 marzo 2002 n. 4 “Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”;
  - regolamento 14 ottobre 2006 n. 4 “Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente: incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”;
  - deliberazione del Consiglio regionale n. 677 del 30 dicembre 2013;
  - deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 9 febbraio 2015;
  - deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 9 marzo 2015.

## **2.4. Durata**

- (6) Dalla data di approvazione mediante decisione della Commissione fino al 31 ottobre 2020.

## **2.5. Dotazione finanziaria**

- (7) La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 4 milioni di EUR. La dotazione annua è di circa 600 000 di EUR.

## **2.6. Beneficiari**

- (8) Gli aiuti saranno erogati ai responsabili dell’attuazione delle misure, ossia gli enti pubblici locali presenti sul territorio della Regione Campania (Province, Comuni, Comunità montane, Parchi), le associazioni di produttori, le cooperative e i consorzi. Se l’aiuto sarà erogato alle associazioni, alle cooperative e ai consorzi, il suo importo non dovrà superare l’importo di cui l’azienda è ammessa a beneficiare.
- (9) I beneficiari finali delle misure possono essere i seguenti:
- a) enti pubblici: per le piante di loro proprietà, che non siano utilizzate per fini economici (ad esempio negli spazi verdi pubblici) e per le colture o varietà di piante per le quali gli interventi di prevenzione, ad esempio nell’ambito di piani di lotta biologica, interessano vaste superfici che non comprendono superfici agricole;
  - b) operatori del settore della produzione agricola primaria;

- c) operatori di altri settori economici: per le piante ornamentali e forestali che si trovano su terreni di loro proprietà e non sono utilizzate a fini di produzione o commerciali.
- (10) Per quanto riguarda i beneficiari di cui alla categoria b), che sono i beneficiari che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione (si veda il paragrafo (36)), il regime di aiuti si applica esclusivamente alle PMI secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014<sup>1</sup>.
- (11) Il numero di beneficiari previsto è superiore a 1000.
- (12) Le autorità italiane hanno confermato che sono escluse dal regime le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020<sup>2</sup> (in appresso "gli orientamenti"). Le autorità italiane hanno inoltre confermato che dal regime sono escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, finché non sia stato effettuato il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (inclusi gli interessi in entrambi i casi).

## **2.7. Descrizione delle misure, spese ammissibili e forma dell'aiuto**

- (13) Le emergenze fitosanitarie interessate dalle misure di aiuto possono riguardare infestazioni parassitarie e malattie che colpiscono le specie vegetali presenti sul territorio regionale e che possono estendersi a zone più vaste minacciando le colture agricole.
- (14) In questa fase, la Regione ha identificato in via prioritaria l'emergenza legata alla lotta contro il cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*) mediante il controllo biologico con un organismo antagonista nei castagneti di tutto il territorio della regione. Le autorità italiane hanno confermato che gli interventi saranno rivolti ai castagni presenti nelle aziende agricole, al di fuori delle foreste.
- (15) Il regime sarà applicabile esclusivamente in caso di comparsa di organismi nocivi per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di lotta a livello nazionale o dell'Unione, nonché nell'ambito di misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente (decreti ministeriali di lotta obbligatoria, disposizioni regionali in materia fitosanitaria) o di misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio<sup>3</sup>, che saranno accompagnate da una descrizione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione in questione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

<sup>2</sup> GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

<sup>3</sup> Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

- (16) I progetti di intervento territoriale saranno realizzati mediante tre tipi di misure sovvenzionate:
- a) misure di prevenzione degli organismi nocivi ai vegetali;
  - b) misure per il controllo e l'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali;
  - c) misure di assistenza tecnica.
- (17) Le autorità italiane hanno affermato che le misure previste dal regime non figurano nel programma di sviluppo rurale della regione Campania.
- (18) Le autorità italiane hanno assicurato che il regime avrà ripercussioni minime sull'ambiente. Tutte le misure di aiuto previste dal regime saranno attuate nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni della normativa dell'UE nel settore fitosanitario, segnatamente per quanto riguarda la riduzione delle ripercussioni sull'ambiente, la tutela degli habitat naturali, la conservazione dei paesaggi tradizionali e la salvaguardia della biodiversità. Per redigere l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento, le autorità italiane valuteranno se il sistema di controllo previsto sia sostenibile sotto il profilo ambientale, tenendo conto degli elementi seguenti: numero di trattamenti chimici, classe tossicologica dei prodotti fitosanitari utilizzati e relative frasi di rischio. Saranno ammissibili esclusivamente i progetti che prevedono l'impiego di risorse aventi ripercussioni minime sull'ambiente.
- (19) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti non riguarderanno misure per le quali la legislazione dell'Unione stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario e che non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che l'infestazione da parte di organismi nocivi è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.
- (20) Gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 4/2002 saranno introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dagli organismi nocivi ai vegetali e saranno versati entro quattro anni a decorrere da tale data.
- (21) La Regione Campania si è impegnata a presentare alla Commissione una relazione annuale sulle infestazioni parassitarie che saranno oggetto dei piani di intervento territoriale.
- (22) Le autorità italiane hanno precisato che il dispositivo sarà pubblicato sul sito web della Regione Campania, divisione Agricoltura, e sarà accessibile a tutti gli agricoltori.

#### *2.7.1. Misure di prevenzione contro gli organismi nocivi per i vegetali*

- (23) Per quanto riguarda le misure di prevenzione, sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente necessarie per prevenire l'emergenza fitosanitaria individuata, in particolare:
- a) analisi;
  - b) test e altre indagini;

- c) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari;
  - d) distruzione, in via preventiva, delle colture o dei prodotti vegetali, nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale.
- (24) Gli aiuti saranno concessi a concorrenza di un massimo del 70% dei costi ammissibili.
- (25) Gli aiuti relativi ad analisi, test e altre indagini saranno erogati in natura sotto forma di servizi prestati dai laboratori della Regione Campania. Gli aiuti riguardanti l'acquisto e la somministrazione di prodotti fitosanitari e l'abbattimento e la distruzione in via preventiva saranno concessi come sovvenzioni dirette.

#### *2.7.2. Misure di controllo e di eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali*

- (26) Per quanto riguarda le misure di controllo e di eradicazione, sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente necessarie per controllare l'emergenza fitosanitaria identificata, in particolare:
- a) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari;
  - b) distruzione dei vegetali e/o delle colture, imposta dall'autorità competente, e pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale.
- (27) Gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzione diretta e non potranno superare il 70% dei costi ammissibili.

#### *2.7.3. Misure di assistenza tecnica (trasferimento di conoscenze e azioni di informazione)*

- (28) Per quanto riguarda le misure a favore del trasferimento di conoscenze e di azioni di informazione, sono ammissibili le spese connesse all'organizzazione delle seguenti attività:
- a) formazione professionale;
  - b) informazione e aggiornamento delle conoscenze degli operatori;
  - c) azioni dimostrative (diffusione delle tecniche più adeguate per la prevenzione e il controllo dell'emergenza fitosanitaria).
- (29) I destinatari finali riceveranno sostegno sotto forma di servizi agevolati. Gli aiuti saranno erogati ai responsabili dell'attuazione delle misure (enti pubblici locali presenti sul territorio della Regione Campania, associazioni di produttori, cooperative e consorzi), i quali incaricheranno organismi prestatori di servizi qualificati dello svolgimento delle attività di trasferimento di conoscenze e di azioni di informazione, garantendo nel contempo l'accessibilità a tutti gli operatori situati nel territorio preso in considerazione dal piano di intervento oggetto del finanziamento.

- (30) Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione disporranno di capacità adeguate in termini di qualifiche del personale e di formazione periodica.
- (31) L'aiuto non dovrà superare il 70% dei costi ammissibili. Le spese per le misure di assistenza tecnica non potranno superare il 10% del costo complessivo del piano di intervento.

## **2.8. Cumulo ed effetto di incentivazione**

- (32) Gli aiuti previsti dal regime non saranno cumulabili con altri aiuti pubblici che perseguono fini identici o analoghi a quelli della legge regionale 28 marzo 2002 n. 4. Sarà eventualmente possibile un cumulo soltanto con altri aiuti nazionali o dell'UE con finalità diverse (misure di sostegno nell'ambito della PAC o dello sviluppo rurale, altri aiuti di Stato notificati ed approvati dalla Commissione), nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dagli orientamenti.
- (33) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti avranno un effetto di incentivazione. Esse hanno confermato altresì che saranno ammissibili agli aiuti solo le azioni realizzate dopo la presentazione della domanda di aiuto all'autorità competente e la sua accettazione con effetto vincolante. La domanda di aiuto conterrà come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, la descrizione del progetto o dell'attività, compresi la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Gli aiuti saranno concessi solo per attività avviate o servizi ricevuti quando il regime sarà disposto e dichiarato dalla Commissione compatibile con il trattato. Conformemente al punto 75 (f) degli orientamenti, fanno eccezione a tale regola gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali.

## **3. VALUTAZIONE**

### **3.1. Campo di applicazione della presente decisione**

- (34) Gli aiuti concessi agli enti pubblici per gli spazi verdi pubblici e per gli interventi di prevenzione su vaste superfici che non comprendono superfici agricole non costituiscono aiuti di Stato poiché non offrono alcun vantaggio economico a un'impresa.
- (35) Gli aiuti di cui beneficeranno gli operatori attivi in settori diversi dal settore agricolo per vegetali che non sono utilizzati per fini produttivi e commerciali saranno concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013. Non devono quindi essere oggetto di una decisione della Commissione, trattandosi di aiuti de minimis che non costituiscono aiuti di Stato.
- (36) Il campo di applicazione della presente decisione è limitato agli operatori del settore della produzione agricola primaria di cui alla lettera b) del paragrafo (9).

### **3.2. Esistenza degli aiuti - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE**

- (37) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il regime di aiuto deve conferire a un'impresa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso del normale esercizio della sua attività, gli aiuti devono essere

concessi a determinate imprese, il vantaggio deve essere concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali e il regime deve essere tale da incidere sensibilmente sugli scambi tra Stati membri.

- (38) È chiaro che la misura in questione offre un vantaggio ai suoi beneficiari. Tale vantaggio è concesso mediante risorse pubbliche provenienti dal bilancio della Regione Campania e favorisce alcuni operatori. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza<sup>4</sup>.
- (39) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri quando l'impresa è attiva su un mercato operante a livello di UE<sup>5</sup>. I beneficiari dell'aiuto sono attivi sul mercato dei prodotti agricoli in cui avvengono scambi all'interno dell'UE. Nel 2013 le esportazioni di prodotti agricoli dall'Italia verso l'Unione europea ammontavano a 22 321 milioni di euro, mentre il valore delle importazioni è stato pari a 27 479 milioni di euro<sup>6</sup>. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello di UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Di conseguenza, il regime in questione è tale da comportare una distorsione della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (40) Tenuto conto di quanto precede, sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune solo se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

### **3.3. Legittimità degli aiuti – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**

- (41) Il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione il 5 novembre 2014 e non è stato attuato in precedenza. L'Italia ha pertanto soddisfatto l'obbligo che le incombe ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### **3.4. Compatibilità dell'aiuto**

#### *3.4.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE*

- (42) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, *Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee*, Raccolta 1980, pag. 2671.

<sup>5</sup> Si veda in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87 *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, Raccolta 1988, pag. 4067.

<sup>6</sup> Fonte: Agriculture in the European Union and the Member States - Statistical factsheets - June 2014, Italy. Disponibile all'indirizzo Internet: [http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/it\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/it_en.pdf)

- (43) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve soddisfare i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

*3.4.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020*

- (44) Per quanto riguarda il regime notificato, gli aiuti devono essere conformi alle disposizioni pertinenti degli orientamenti di cui al paragrafo (12). Nella fattispecie, si applicano le regole della parte I, capitolo 3 e della parte II, capitolo 1, sezioni 1.1.10.1 e 1.2.1.3.

3.4.2.1. Valutazione specifica in funzione delle categorie di aiuti

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

- (45) Conformemente al punto 290 degli orientamenti, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, le condizioni generali per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo di cui ai punti 287, 288 e 289 degli orientamenti e le condizioni specifiche stabilite nella sezione 1.1.10.1.
- (46) Il punto 287 degli orientamenti precisa che gli aiuti relativi alla prestazione di assistenza tecnica possono riguardare l'intero settore agricolo. Tuttavia, i beneficiari finali che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione saranno unicamente gli operatori del settore della produzione primaria (si veda il paragrafo (36)).
- (47) Come indicato al paragrafo (29), la realizzazione delle attività di trasferimento di conoscenze e di azioni di informazione sarà assicurata da organismi che forniscono servizi qualificati a favore degli agricoltori e delle organizzazioni di produttori. Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di condizioni definite oggettivamente. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non deve costituire una condizione per poter accedere al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione saranno limitati ai costi del servizio prestato. Sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui ai punti 288 e 289 degli orientamenti.
- (48) Conformemente al punto 291 degli orientamenti, gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Tali azioni corrispondono alle attività ammissibili dei progetti di intervento descritte al paragrafo (28).
- (49) Il punto 292 degli orientamenti non si applica al regime in oggetto.
- (50) I costi ammissibili nell'ambito del regime in oggetto indicati al paragrafo (28) rientrano nella categoria di cui al punto 293 (a) degli orientamenti.
- (51) Il punto 294 degli orientamenti non si applica al regime in oggetto.



- (52) Come indicato al paragrafo (30), gli organismi che prestano servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione disporranno delle capacità adeguate in termini di qualifiche del personale e di formazione periodica. È soddisfatto pertanto il punto 295 degli orientamenti.
- (53) Conformemente al punto 296 degli orientamenti, il paragrafo (29) precisa che i beneficiari finali riceveranno l'aiuto sotto forma di servizi agevolati.
- (54) Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, l'intensità massima del 70% indicata al paragrafo (31) è inferiore a quella applicabile fissata al punto 297 degli orientamenti.
- (55) Il punto 298 degli orientamenti non si applica al regime in oggetto.
- (56) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione constata che sono soddisfatti i criteri pertinenti della sezione 1.1.10.1. degli orientamenti.

Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali

- (57) Conformemente al punto 364 degli orientamenti, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti e le condizioni specifiche di cui alla sezione 1.2.1.3.
- (58) Conformemente al punto 365 degli orientamenti, i beneficiari finali degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione saranno gli operatori del settore della produzione primaria (si veda il paragrafo (36)).
- (59) Come indicato al paragrafo (15), il regime sarà applicabile esclusivamente in caso di comparsa di organismi nocivi per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di lotta a livello nazionale o dell'Unione. Inoltre, gli aiuti saranno erogati nell'ambito di misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente (decreti ministeriali di lotta obbligatoria, disposizioni regionali in materia fitosanitaria) o di misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali conformemente alla direttiva 2000/29/CE, che comprendono una descrizione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione in questione. La Commissione ritiene pertanto che siano rispettate le disposizioni dei punti 366 e 367 degli orientamenti.
- (60) Conformemente al punto 368 degli orientamenti, gli aiuti non riguarderanno misure per le quali la legislazione dell'Unione stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario. Le disposizioni di questo punto sono rispettate, come indicato al paragrafo (19).
- (61) Conformemente al paragrafo (8), gli aiuti saranno erogati alle associazioni di produttori primari, cooperative e consorzi di cui sono socie le imprese e il loro importo non deve superare l'importo di cui l'azienda è ammessa a beneficiare. La Commissione ritiene pertanto che siano rispettate le disposizioni del punto 369 degli orientamenti.

- (62) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti non saranno concessi ove sia stabilito che l'epizoozia o l'infestazione da parte di organismi nocivi sono state causate deliberatamente o sono dovute a negligenza del beneficiario (si veda il paragrafo (19)). Sono pertanto rispettate le disposizioni del punto 370 degli orientamenti.
- (63) Il punto 371 degli orientamenti non si applica nella fattispecie.
- (64) Le autorità italiane hanno confermato nella base giuridica che gli aiuti saranno introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dagli organismi nocivi ai vegetali e saranno versati entro quattro anni a decorrere da tale data (paragrafo (20)). Sono pertanto rispettate le disposizioni del punto 372 degli orientamenti.
- (65) Conformemente al punto 373 degli orientamenti, nel caso dei regimi ex ante gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di relazione di cui al punto 728. Come indicato al paragrafo (21), la Regione Campania ha assunto tale impegno.
- (66) Per quanto riguarda le misure di prevenzione, le spese e i costi ammissibili rientrano nelle categorie di cui al punto 374 (b), (c), (d) ed (e), degli orientamenti (si veda il paragrafo (23)). Inoltre, conformemente al punto 376 degli orientamenti, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui al punto 374 (b) e (c) saranno erogati sotto forma di servizi agevolati e quelli relativi ai costi di cui al punto 374 (d) ed (e) saranno concessi sotto forma di sovvenzione diretta (si veda il paragrafo (25)).
- (67) Per quanto riguarda le misure di eradicazione, le spese e i costi ammissibili sono conformi alle categorie di cui al punto 375 (b) e (c) degli orientamenti (si veda il paragrafo (26)). Inoltre, conformemente al punto 376 degli orientamenti, gli aiuti relativi a tali spese saranno concessi sotto forma di sovvenzione diretta (si veda il paragrafo (27)).
- (68) I punti da 377 a 381 degli orientamenti non si applicano nella fattispecie.
- (69) L'intensità massima dell'aiuto rispetta il limite stabilito dal punto 382 degli orientamenti in quanto la percentuale massima è del 70% (si vedano i paragrafi (24) e (27)).
- (70) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione constata che sono soddisfatti i criteri pertinenti della sezione 1.2.1.3. degli orientamenti.

#### 3.4.2.2. Principi di valutazione comuni per tutte le misure del regime

- (71) In base al punto 38 degli orientamenti, i principi di valutazione comuni si applicano agli aiuti concessi in conformità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (72) Conformemente al punto 43 degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, descritto al paragrafo (4) della presente decisione, persegue gli obiettivi di cui al punto 43 degli orientamenti.

- (73) Le misure previste dal regime non figurano nel programma di sviluppo rurale della Regione Campania ma sono coerenti con la politica di sviluppo rurale poiché quest'ultima prevede questo tipo di misure. Sono pertanto soddisfatte le disposizioni del punto 47 degli orientamenti.
- (74) Il punto 48 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla parte II, sezione 1.2, degli orientamenti, dal momento che la Commissione ha acquisito sufficiente esperienza riguardo al contributo di tali misure agli obiettivi di sviluppo rurale.
- (75) Conformemente al punto 52 degli orientamenti, le autorità italiane hanno dimostrato, mediante le spiegazioni fornite al paragrafo (18), che il regime in oggetto avrà ripercussioni minime sull'ambiente e rispetterà le disposizioni della normativa dell'UE nel settore fitosanitario. I progetti saranno dichiarati ammissibili se ritenuti sostenibili sotto il profilo ambientale.
- (76) Dato che il presente regime risponde alle condizioni di cui alle sezioni 1.1.10.1 e 1.2.1.3 (si vedano i paragrafi (56) e (70)), la Commissione ritiene, conformemente ai punti 55 e 57 degli orientamenti, rispettivamente, che l'aiuto sia necessario e che sia concesso mediante uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione.
- (77) Conformemente al punto 59 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme ma gli Stati membri dovrebbero garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia quella che rischia meno di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. Il punto 64 degli orientamenti stabilisce che gli aiuti per la prevenzione e l'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione devono essere accordati indirettamente e in natura al beneficiario finale, sotto forma di servizi agevolati, come confermato ai paragrafi (25) e (29). Gli aiuti sono pertanto considerati uno strumento adeguato ai fini degli orientamenti.
- (78) Il punto 70 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. Come risulta al paragrafo (33) della presente decisione, le autorità italiane confermano che una domanda di aiuto, conforme ai criteri del punto 71 degli orientamenti, deve essere trasmessa all'autorità competente prima dell'inizio del progetto. Inoltre, conformemente al punto 75 (f), degli orientamenti, per gli aiuti intesi a compensare i costi inerenti all'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali in conformità delle disposizioni della parte II, sezione 1.2.1.3, non è richiesto un effetto di incentivazione.
- (79) Gli aiuti previsti dal regime corrispondono ai costi ammissibili (si vedano i paragrafi (50), (66) e (67)) e rispettano le intensità massime di aiuto (si vedano i paragrafi (54) e (69)). La Commissione ritiene pertanto che sia soddisfatto il criterio di proporzionalità indicato ai punti 82 e 84 degli orientamenti.
- (80) Come indicato al paragrafo (32), è escluso il cumulo con altri aiuti pubblici che perseguono fini identici o analoghi; è possibile tuttavia il cumulo con altri aiuti nazionali o dell'UE che perseguono fini diversi, nel rispetto delle intensità

massime autorizzate dagli orientamenti, in conformità dei punti 99 e 100 di questi ultimi.

- (81) Poiché gli aiuti previsti nel quadro del presente regime soddisfano le condizioni e, in particolare, non superano le intensità di cui ai punti 297 e 382 degli orientamenti come indicato ai paragrafi (54) e (69) della presente decisione, la Commissione ritiene, a norma del punto 113 degli orientamenti, che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo.
- (82) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le condizioni di trasparenza di cui ai punti da 128 a 132 degli orientamenti (paragrafo (22)).
- (83) La Commissione rileva altresì che le autorità italiane si sono impegnate a escludere dal regime le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 35.15 degli orientamenti, e a sospendere il pagamento di tutti gli aiuti nell'ambito del regime notificato a qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegittimo e incompatibile, maggiorato degli interessi di recupero corrispondenti (paragrafo (12)).
- (84) Alla luce delle precedenti considerazioni, il regime di aiuto notificato soddisfa le condizioni pertinenti degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE a titolo delle misure destinate allo sviluppo del settore agricolo.

#### **4. CONCLUSIONE**

La Commissione ha pertanto deciso:

- di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto a favore degli operatori del settore della produzione agricola primaria, in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora alcuni elementi della presente fossero coperti da segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione riterrà che l'Italia acconsenta alla pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che determinate informazioni siano coperte dal segreto d'ufficio, si prega di indicare di quali informazioni si tratta e di fornire una motivazione per ciascuna informazione che si chiede di non divulgare.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI), in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004<sup>7</sup> della Commissione, al seguente indirizzo: [agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu](mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu).

Per la Commissione

Phil HOGAN  
Membro della Commissione

**PER COPIA CONFORME**  
Per la Segretaria generale,

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).